



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1279

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a
Naypyitaw il 6 aprile 2016

Indice

1. DDL S. 1279 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1279	4
1.3. Trattazione in Commissione	34
1.3.1. Sedute	35
1.3.2. Resoconti sommari	36
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	37
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 56 (pom.) del 23/10/2019	38
1.4. Trattazione in consultiva	47
1.4.1. Sedute	48
1.4.2. Resoconti sommari	49
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	50
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 69 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/02/2020	51

1. DDL S. 1279 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1279
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Myanmar cooperazione culturale, scientifica e tecnologica*

Iter

23 ottobre 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1279

in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#) , Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Marco Bussetti](#) , Ministro per i beni e attività culturali [Alberto Bonisoli](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **14 maggio 2019**; annunciato nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , BIRMANIA - MYANMAR , SCAMBI CULTURALI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Francesco Giacobbe](#) (PD) (dato conto della nomina il 23 ottobre 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla **3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 4 giugno 2019. Annuncio nella seduta n. 117 del 4 giugno 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1279

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1279

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (BUSSETTI)

e con il **Ministro per i beni e le attività culturali** (BONISOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica.

a) Scopo, portata e motivi del provvedimento

Il presente Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica si pone l'obiettivo di sviluppare i rapporti di collaborazione con un Paese di crescente interesse politico, in ambiti che possono ricoprire un ruolo sostanziale nel rafforzamento delle relazioni bilaterali. L'Italia è difatti universalmente riconosciuta come un'autorità in ambito culturale e scientifico, con la quale apprendere le migliori pratiche e condividere le esperienze.

Lo scopo principale dell'Accordo è dunque di consolidare e approfondire la conoscenza reciproca, riconoscendo che gli scambi e l'arricchimento culturale sono di fondamentale importanza per la promozione di valori comuni e il rispetto dei diritti umani.

In tale contesto, seppure diverse collaborazioni e attività in materia siano già state avviate, si è ravvisata l'opportunità di strutturarne maggiormente la realizzazione nel contesto di un quadro giuridico formale.

b) Illustrazione dell'articolato dell'Accordo

L'articolo 1 dichiara che lo scopo dell'Accordo è sviluppare attività che migliorino la conoscenza reciproca, promuovano il patrimonio e rafforzino la cooperazione nei settori di interesse comune, nella consapevolezza che l'arricchimento culturale favorisce la promozione di valori comuni e il rispetto dei diritti umani

L'articolo 2 stabilisce la promozione di programmi multilaterali inclusi in programmi di organizzazioni regionali.

L'articolo 3 individua la promozione della conoscenza, della diffusione e dell'insegnamento della propria lingua e letteratura nel territorio dell'altra Parte contraente quale settore da incoraggiare con tutti i mezzi possibili, incluse cattedre e lettori.

L'articolo 4 individua la conoscenza e la comparazione dei rispettivi sistemi educativi e piani quali strumenti fondamentali per la valutazione comparativa dei titoli di studio.

L'articolo 5 stabilisce che, compatibilmente con le risorse disponibili e di comune accordo, ciascuna Parte promuoverà attività di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali e che a tali attività sarà dato adeguato sostegno.

L'articolo 6 stabilisce che, compatibilmente con le rispettive legislazioni interne, sarà favorito l'ingresso di materiali, pubblicazioni e attrezzature necessarie a svolgere le attività di cooperazione. L'articolo 7 stabilisce che, compatibilmente con le rispettive legislazioni interne, saranno promosse tutte le attività connesse alla promozione dell'arte e della letteratura.

L'articolo 8 stabilisce che sarà incoraggiata la cooperazione tra università, istituti superiori e specializzati, favorendo contatti diretti a tutti i livelli ed individuando quali strumenti partecipativi lezioni frontali, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

L'articolo 9 include nell'ambito di cooperazione le agenzie governative che si occupano di arti visive, arti dello spettacolo, letteratura, architettura ed arti decorative.

L'articolo 10 mira ad organizzare eventi artistici, mostre d'arte e *design* su base regolare e a tal fine promuove scambi di artisti, gruppi artistici, attori e compositori.

L'articolo 11 afferma la volontà di incoraggiare la traduzione e la pubblicazione di saggi e testi letterari attraverso l'assegnazione di incentivi adeguati, nei limiti dei fondi disponibili.

L'articolo 12 esplicita la volontà delle Parti di incoraggiare la cooperazione diretta tra musei, archivi e biblioteche, ai fini della tutela, della conservazione e del restauro del patrimonio culturale e della gestione del paesaggio culturale.

L'articolo 12 *bis* prevede inoltre che la collaborazione avvenga nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) del 1972, sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, del 2003, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e del 2005, sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

L'articolo 13 prevede che le Parti promuovano la cooperazione in campo archeologico attraverso scambi di informazioni, pubblicazioni, competenze e organizzazione di convegni, seminari e progetti di ricerca congiunti e che sostengano l'ulteriore sviluppo della cooperazione già in atto.

L'articolo 14 stabilisce che saranno incoraggiate tutte le iniziative finalizzate alla valorizzazione, conservazione e restauro del rispettivo patrimonio archeologico architettonico e artistico, prevedendo la possibilità di corsi di formazione specifici.

L'articolo 15 prevede la concessione di borse di studio di tutti i tipi, nei limiti dei fondi disponibili e su base di reciprocità, i cui termini e le cui condizioni saranno stabiliti dalle agenzie interessate e comunicate attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 16 afferma l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica sia nelle scienze di base che in quelle applicate.

L'articolo 17 definisce che la cooperazione scientifica e tecnologica sarà sviluppata, nell'ambito delle risorse finanziarie e nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte, mediante lo scambio di esperti scienziati e ricercatori, nonché di informazioni scientifiche e tecniche, lo sviluppo di progetti di ricerca scientifici e tecnologici e la creazione di centri comuni di ricerca, laboratori e gruppi di ricerca, l'organizzazione di *workshops*, seminari, conferenze e mostre, l'organizzazione di corsi di formazione, la previsione di sovvenzioni per docenti e ricercatori e ogni altra forma di cooperazione che le Parti contraenti potranno concordare.

L'articolo 18 stabilisce che, in conformità con le leggi e i regolamenti dei rispettivi Paesi, le Parti si impegnano ad impedire il traffico illegale di opere di prestigio artistico e archeologico e di documenti di valore storico e artistico e cooperano al fine di combattere e prevenire il traffico illecito di opere d'arte attraverso l'adozione di misure preventive, repressive e correttive, tenendo conto dei principi stabiliti nell'ambito della Convenzione internazionale UNESCO (1970) e della Convenzione dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato UNIDROIT (1995). Stabilisce, inoltre, che le Parti si impegnano a proteggere il patrimonio culturale sottomarino tenendo conto dei principi della Convenzione UNESCO (2001).

L'articolo 19 prevede lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché scambi in materia di pari opportunità di genere, di tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù mediante

visite di studio, concorsi ed altre iniziative, oltre alla promozione della cooperazione tra le rispettive organizzazioni pubbliche e private che si occupano di questioni giovanili.

L'articolo 21 stabilisce lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo dello sport e dell'educazione fisica conformemente agli obblighi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il *doping* nello sport.

L'articolo 22 incoraggia la cooperazione nei settori della radio, della televisione e del cinema.

L'articolo 23 stabilisce la nomina di una commissione paritetica incaricata di rivedere i progressi della cooperazione e di elaborare programmi esecutivi a lungo termine e dichiara che le Parti convengono che tutte le iniziative nell'ambito dell'Accordo saranno realizzate attraverso le vie diplomatiche ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai bilanci annuali di tutte le amministrazioni coinvolte.

L'articolo 24 prevede la risoluzione amichevole delle controversie.

L'articolo 25 stabilisce le modalità di revisione, modifica ed emendamento dell'Accordo e prevede il mutuo consenso.

L'articolo 26 stabilisce la modalità di entrata in vigore dell'Accordo e prevede una durata di cinque anni, con rinnovo automatico per periodi di cinque anni, salvo denuncia di una delle Parti contraenti. Specifica, inoltre, che l'eventuale denuncia non pregiudica le attività in corso di attuazione, salvo diversa decisione di comune accordo delle Parti.

L'articolo 27 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non debbano essere interpretate o applicate in modo da mettere in pericolo gli obblighi della Repubblica italiana derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Relazione tecnica

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Myanmar in ambito culturale, scientifico e tecnologico.

Art. 2

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per progetti multilaterali nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia	MAECI	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 10.000

Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi ad istituzioni scolastiche straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	€ 5.000
Contributi ad istituzioni universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	€ 10.000
Contributi ad enti ed istituzioni locali per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di docenti birmani di lingua italiana	MAECI	€ 3.000
TOTALE	MAECI	€ 18.000

Art. 4

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, si prevede che l'Italia possa offrire annualmente soggiorni di 8 giorni, forfetariamente quantificati in € 960 ciascuno, a 4 docenti o esperti birmani (*) (**)	MAECI	€ 3.840
L'Italia può inviare in Myanmar 2 docenti o esperti italiani: 2 biglietti A/R Roma/Naypyidaw x € 1.500 ciascuno (*)	MIUR	€ 3.000
TOTALE	MAECI	€ 3.840
	MIUR	€ 3.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 5

Gli impegni di cui all'art. 5 troveranno applicazione in successive intese tecniche ad hoc e solo se vi saranno fondi disponibili a legislazione vigente, pertanto al momento non ne derivano oneri.

Art. 7

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura dei rispettivi Paesi	MAECI	€ 20.000
TOTALE	MAECI	€ 20.000



Art. 8

Non si prevedono nuovi oneri in quanto trattasi di attività già svolte per compiti istituzionali dalle amministrazioni competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (bilancio MAECI, cap. 2760, 2401, 2471, 2619), tramite le rappresentanze diplomatiche all'estero o, comunque, in modalità telematica.

Art. 9

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per incentivare la collaborazione e lo scambio di esperienze e conoscenze nei vari settori della cultura, comprese le arti visive e dello spettacolo, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni, forfettariamente quantificati in € 960 ciascuno, a 4 esperti birmani (*) (**)	MIBAC	€ 3.840
L'Italia può inviare in Myanmar 4 esperti italiani; 4 biglietti A/R Roma/Naypyidaw x € 1.500 ciascuno (*)	MIBAC	€ 6.000
TOTALE	MIBAC	€ 3.840
	MIBAC	€ 6.000

(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 10

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere l'organizzazione di eventi artistici e mostre d'arte e di design, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni, forfettariamente quantificati in € 960 ciascuno, a 10 esperti birmani, tra artisti, gruppi artistici, attori e compositori (*) (**)	MAECI	€ 9.600
L'Italia può inviare in Myanmar 5 esperti italiani tra artisti, gruppi artistici, attori e compositori; 10 biglietti A/R Roma/Naypyidaw x € 1.500 cd (*)	MAECI	€ 7.500
TOTALE	MAECI	€ 9.600
	MAECI	€ 7.500

(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 11

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per promuovere la traduzione e la pubblicazione di testi e saggi letterari italiani in Myanmar	MAECI	€ 2.000
TOTALE	MAECI	€ 2.000

Art. 12

L'articolo 12 non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni (bilancio MIBAC, cap. 1292, 3030, 5650, 5653, 5654, 7224, 7460, 7502, 7670, 7672). Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.



Art. 13

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per promuovere la cooperazione in campo archeologico, attraverso scambi di pubblicazioni	MIBAC	€ 200
Contributi per organizzazione di seminari e convegni in campo archeologico	MIBAC	€ 5.000
TOTALE	MIBAC	€ 5.200

Art. 14

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per corsi di formazione in materia di valorizzazione, conservazione e restauro del rispettivo patrimonio archeologico, architettonico e artistico	MIBAC	€ 5.000
TOTALE	MIBAC	€ 5.000

Art. 15

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Concessione di borse di studio a studenti birmani per un totale di 9 borse di studio annue di € 820 ciascuna (borsellino mensile unitario di € 820)	MAECI	€ 7.380
TOTALE	MAECI	€ 7.380

Art. 17

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede che l'Italia possa offrire annualmente soggiorni di massimo 10 giorni, forfettariamente quantificati in € 1.200 ciascuno, a 3 docenti o ricercatori birmani (*) (**)	MAECI	€ 3.600
L'Italia può offrire annualmente un soggiorno di massimo 30 giorni a 3 docenti o ricercatori birmani, con oneri forfettariamente quantificati in massimo € 1.300 a persona per soggiorno (*) (***)	MAECI	€ 3.900
L'Italia può inviare in Myanmar 3 docenti o ricercatori universitari italiani: 3 biglietti A/R Roma/Naypyidaw x € 1.500 ciascuno (*)	MAECI	€ 4.500
Contributi per l'elaborazione di progetti di ricerca e tecnologici e la creazione di centri di ricerca e laboratori comuni	MAECI	€ 10.000
Contributi per l'organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre in settori di interesse comune	MAECI	€ 3.000
Sovvenzioni per docenti e ricercatori e per corsi di formazione	MIUR	€ 3.000
TOTALE	MAECI	€ 4.500
	MAECI	€ 20.500
	MIUR	€ 3.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte Inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come d'uso in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

(***) Per i soggiorni della durata di 30 giorni la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in massimo € 1.300, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Art. 18

Le attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte relative alla Convenzione UNESCO del 1970 sono già svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti amministrazioni (cap. 2471 bilancio MAECI), pertanto non determinano nuovi oneri a carico dello Stato.



Art. 19

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per favorire lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in materia di pari opportunità di genere e di tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche	MAECI	€ 3.000
TOTALE	MAECI	€ 3.000

Art. 20

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi nel settore della gioventù mediante visite di studio, concorsi e altre iniziative idonee	MAECI	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 10.000

Art. 21

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi nel settore dello sport e dell'educazione fisica per mezzo di visite di studio, concorsi e altre iniziative pertinenti	MAECI	€ 5.000
TOTALE	MAECI	€ 5.000

Art. 23

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di redigere ed esaminare i programmi esecutivi e controllare il progresso della cooperazione, che si riunirà alternativamente in Italia e in Myanmar ogni tre anni. Nell'ipotesi di un incontro nel corso del 2021, che comporti l'invio in missione in Myanmar di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBAC per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 1.500 x 4 biglietti A/R Roma/Naypyidaw): € 6.000 - Pernottamento (€120 x 3 gg x 4 pp): € 1.440 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 4 pp): € 960	MAECI	€ 4.200
	MIUR	€ 2.100
	MIBAC	€ 2.100

Artt. 24 e 25

Dagli articoli 24 e 25 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

Articolo	2019	2020	2021
Art. 2	10.000	10.000	10.000
Art. 3	18.000	18.000	18.000
Art. 4	6.840	6.840	6.840
Art. 5	/	/	/
Art. 7	20.000	20.000	20.000
Art. 8	/	/	/
Art. 9	9.840	9.840	9.840
Art. 10	17.100	17.100	17.100
Art. 11	2.000	2.000	2.000
Art. 12	/	/	/
Art. 13	5.200	5.200	5.200
Art. 14	5.000	5.000	5.000
Art. 15	7.380	7.380	7.380
Art. 17	28.000	28.000	28.000

Art. 18	/	/	/
Art. 19	3.000	3.000	3.000
Art. 20	10.000	10.000	10.000
Art. 21	5.000	5.000	5.000
Art. 23	/	/	8.400
TOTALE	147.360	147.360	155.760

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 e 23 dell'Accordo è pari a 147.360 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 155.760euro a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	2021
MAECI	121.320	121.320	125.520
MIUR	6.000	6.000	8.100
MIBAC	20.040	20.040	22.140
TOTALI	147.360	147.360	155.760

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 194 ha avuto esito:



POSITIVO

NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato



06 APR. 2019



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo si rende necessario in virtù del rafforzamento delle relazioni bilaterali intercorse tra lo Stato italiano e Stato dell'Unione del Myanmar. L'Accordo in esame si pone, tra i vari obiettivi, quello di rafforzare la cooperazione tra l'Italia e l'Unione del Myanmar nei settori dell'istruzione e della formazione e della ricerca e innovazione offrendo, al contempo, dei criteri e delle linee guida da porre in essere al fine di favorire la promozione degli apprendimenti e la trasparenza di tutti i livelli di istruzione e di formazione, nonché di agevolare i programmi di ricerca e innovazione di ciascuna delle Parti grazie alla promozione di progetti di ricerca comuni, alla commercializzazione dei risultati ottenuti dai progetti di ricerca. L'intervento, inoltre, è coerente con il programma di Governo diretto ad assicurare una maggiore presenza dell'Italia nei Paesi del sud-est asiatico in un'ottica di espansione degli investimenti nel nostro Paese e di diffusione della nostra cultura.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale è attualmente privo di intese bilaterali che disciplinino la materia. L'accordo si conforma ai dettami della Costituzione italiana e si colloca nel quadro normativo delineato dalle seguenti disposizioni:

- articolo 87 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- articolo 11 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si individuano effetti abrogativi generati dall'entrata in vigore dell'accordo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni

**statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della
sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.


Dichiarazione di esclusione dall'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016.", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 12.03.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 14 MAR. 2019

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 e 23, è autorizzata la spesa di 147.360 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 155.760 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 e 23 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 25 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO SULLA COOPERAZIONE CULTURALE
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UNIONE DEL
MYANMAR**

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, di seguito denominate "le parti contraenti":

RICONOSCENDO che la cooperazione nei campi della cultura, della scienza e della tecnologia contribuirà a rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi;

DESIDERANDO promuovere la comprensione e la conoscenza reciproca attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche;

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente accordo ha lo scopo di sviluppare attività che migliorino la conoscenza reciproca, promuovano il rispettivo patrimonio delle parti contraenti, rafforzino la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nei settori di interesse comune, in via prioritaria e reciproca, in linea con le leggi in vigore in entrambi i Paesi e nella misura consentita dalle risorse disponibili.

Le parti contraenti riconoscono che gli scambi e l'arricchimento culturale favoriscono la promozione dei valori comuni, compreso il rispetto dei diritti umani.

Articolo 2

Le parti contraenti, di comune accordo, promuoveranno progetti multilaterali che potrebbero essere inclusi nel quadro dei programmi delle organizzazioni regionali, di cui le Parti contraenti sono membri, nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia.

Articolo 3

Le Parti contraenti, nella misura consentita dalle rispettive legislazioni e regolamenti, incoraggeranno quelle iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente. A questo scopo le Parti contraenti promuoveranno lo studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle rispettive istituzioni accademiche ed educative con tutti i mezzi possibili, tra cui l'aumento del numero di cattedre e lettori.

Articolo 4

Le Parti contraenti si adopereranno per aggiornare - anche attraverso lo scambio di documenti e visite di esperti - la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi e la loro evoluzione, per confrontare gli stessi e i relativi piani di studio al fine di facilitare un'equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio.

Articolo 5

Ciascuna Parte contraente, di comune accordo e nella misura consentita dalle risorse disponibili, promuoverà le attività delle istituzioni scolastiche, accademiche e culturali dell'altra Parte contraente.

A tali Istituzioni sarà concesso un adeguato sostegno per il loro funzionamento, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel Paese in cui operano.

Articolo 6

Le Parti contraenti, nella misura consentita dalle rispettive legislazioni e regolamenti, favoriranno l'ingresso di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie per la realizzazione dei compiti istituzionali delle Istituzioni di cui all'articolo 5 del presente accordo.

Articolo 7

Al fine di migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura in generale dell'altro Paese, le Parti contraenti, nella misura consentita dalle rispettive legislazioni e regolamenti e su base di reciprocità, promuoveranno e favoriranno tutte le attività connesse.

Articolo 8

Le Parti contraenti incoraggeranno i contatti diretti e la cooperazione tra le loro università e istituti superiori o specializzati, mediante la stesura di accordi specifici per lo scambio di docenti, ricercatori, amministratori scolastici ed esperti che parteciperanno a lezioni frontali, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

Articolo 9

Le Parti contraenti promuoveranno i contatti diretti e la cooperazione tra le agenzie governative che si occupano di arti visive, arti dello spettacolo, letteratura, architettura ed arti decorative con lo scopo di partecipare a festival, spettacoli, mostre e altre riunioni organizzate dalle Parti Contraenti. Le Parti Contraenti inoltre incoraggeranno scambi di rappresentanti dei vari settori della cultura,

comprese le arti visive e dello spettacolo, con lo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.

Articolo 10

Le parti contraenti promuoveranno gli scambi di artisti, gruppi artistici, attori e compositori, con l'obiettivo di organizzare, su base regolare, eventi artistici e mostre d'arte e design.

Articolo 11

Le parti contraenti, nei limiti dei fondi disponibili, incoraggeranno la traduzione e la pubblicazione di saggi e testi letterari dell'altra Parte contraente. Incentivi adeguati potranno essere assegnati da ciascuna Parte contraente.

Articolo 12

Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi in vista della tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale e la gestione del paesaggio culturale.

Articolo 12 bis

Le Parti contraenti dedicheranno particolare attenzione alla collaborazione nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione Internazionale dell'UNESCO del 1972 sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale. Le Parti contraenti si impegnano anche a collaborare nel rispetto dei principi stabiliti, rispettivamente nella Convenzione Internazionale UNESCO del 2003 per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e nella Convenzione Internazionale UNESCO del 2005 sulla Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali.

Articolo 13

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico attraverso scambi di informazioni, pubblicazioni, competenze, e l'organizzazione di convegni, seminari e progetti di ricerca congiunti. Le Parti contraenti dovranno inoltre sostenere l'ulteriore sviluppo della cooperazione già in atto.

Articolo 14

Le Parti contraenti incoraggeranno l'attuazione di tutte le iniziative finalizzate alla valorizzazione, conservazione e restauro del rispettivo patrimonio archeologico, architettonico e artistico. Specifici corsi di formazione potranno essere organizzati di comune accordo.

Articolo 15

Le Parti contraenti, nella misura consentita dai fondi disponibili e su base di reciprocità, concederanno ai cittadini dell'altra Parte contraente borse di studio di tutti i tipi su temi di specifico interesse per le Parti contraenti. I termini e le condizioni di queste borse di studio saranno determinate dalle agenzie interessate e comunicate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 16

Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica sia nelle scienze di base che in quelle applicate per lo sviluppo tecnologico.

Articolo 17

La Cooperazione scientifica e tecnologica sarà sviluppata nell'ambito delle risorse finanziarie e nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte contraente, mediante:

- a. scambi di esperti, scienziati e ricercatori;
- b. scambio di informazioni scientifiche e tecniche;
- c. progetti di ricerca scientifici e tecnologici ed altre attività connesse;
- d. creazione di centri comuni di ricerca, laboratori e gruppi di ricerca;
- e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre in settori di interesse comune;
- f. sovvenzioni per docenti e ricercatori;
- g. corsi di formazione;
- h. tutte le altre forme di cooperazione che le Parti contraenti potranno concordare.

Articolo 18

Le Parti contraenti nel loro territorio impediranno il traffico illegale di opere di pregio artistico e archeologico o di documenti di valore storico o artistico per l'altra Parte contraente in conformità con le leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi.

Le Parti contraenti convengono di cooperare al fine di combattere e prevenire il traffico illecito di opere d' arte con misure preventive, repressive e correttive in conformità della rispettiva legislazione nazionale, tenendo conto dei principi nell'ambito della convenzione internazionale UNESCO del 1970 sui mezzi da adottare per interdire e prevenire l'illecita importazione, l'esportazione ed il trasferimento di proprietà dei beni culturali e dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati.

Le Parti contraenti convengono inoltre di cooperare nella protezione del patrimonio culturale sottomarino in accordo con le rispettive legislazioni e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale dell'UNESCO del 2001 sulla protezione del Patrimonio Culturale Sottomarino.

Articolo 19

Le Parti contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in materia di pari opportunità di genere e di tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 20

Le Parti contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel settore della gioventù mediante visite di studio, concorsi e altre iniziative idonee. Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione tra le rispettive organizzazioni pubbliche e private che si occupano di questioni giovanili al fine di favorire lo scambio di esperienze grazie ad iniziative su temi di rilevanza internazionale.

Articolo 21

Le Parti contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel settore dello sport e dell'educazione fisica per mezzo di visite di studio, concorsi e altre iniziative pertinenti. Le Parti contraenti si conformeranno agli obblighi previsti nella Convenzione Internazionale dell'UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

Articolo 22

Le Parti contraenti incoraggeranno ogni cooperazione nei settori della radio, della televisione e del cinema.

Articolo 23

Al fine di attuare il presente Accordo le Parti contraenti nomineranno una commissione paritetica che si riunirà alternativamente nei due Paesi con il compito di rivedere il progresso della cooperazione ed elaborare Programmi Esecutivi a lungo termine.

Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Accordo saranno realizzate attraverso le vie diplomatiche ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai bilanci annuali di tutte le Amministrazioni e le Istituzioni coinvolte.

Articolo 24

Eventuali controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo saranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni e/o trattative.

Articolo 25

Ciascuna Parte potrà chiedere per iscritto la revisione, la modifica o emendamenti al presente Accordo. Eventuali revisioni, modifiche o emendamenti dovranno essere effettuati per mutuo consenso attraverso i canali diplomatici ed entreranno in vigore secondo le modalità previste dall'articolo 26.

Articolo 26

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si informano reciprocamente che le rispettive norme nazionali sono state soddisfatte. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e, ogni volta, si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una Parte contraente non dia all'altra notifica scritta, con preavviso di sei mesi, della sua intenzione di denunciare il presente Accordo.

La denuncia del presente Accordo non pregiudica la validità e la durata dei programmi o di attività in corso di attuazione nell'ambito dell'Accordo stesso, se non di comune accordo tra le Parti contraenti.


Articolo 27

Le disposizioni del presente Accordo non dovranno essere applicate o interpretate in modo da mettere in pericolo o comunque influenzare gli obblighi della Repubblica italiana derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.


IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, debitamente autorizzati, firmano il presente Accordo.

Fatto a *NAY..PYI TAW* il *6..APRILE.2016* in duplice copia, in lingua Italiana, Myanmar e Inglese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'UNIONE
DEL MYANMAR



**AGREEMENT ON CULTURAL SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL COOPERATION**

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF
MYANMAR**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of the Union of Myanmar, hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

ACKNOWLEDGING that cooperation in the fields of culture, science and technology will help to strengthen the friendly relations between the two Countries;

DESIRING to promote mutual understanding and knowledge through the development of their cultural, scientific and technological relations;

HAVE agreed as follows:

Article 1

This Agreement has the purpose of developing activities that improve mutual knowledge, promote the respective heritage of the Contracting Parties, strengthen cultural, scientific, and technological cooperation in areas of common interest, on a priority and reciprocity basis, consistently with the laws in force in both Countries and to the extent permitted by the funds available.

The Contracting Parties recognise that cultural exchanges and enrichment support the promotion of common values that include respect for human rights.

Article 2

The Contracting Parties shall, by mutual agreement, promote multilateral projects, which could be included in the framework of the programmes of the regional organisations of which the Contracting Parties are members, in the fields of culture, science and technology.

Article 3

The Contracting Parties shall, to the extent permitted under their laws and regulations, encourage those initiatives that develop the knowledge, spreading, and teaching of their own language in the territory of the other Contracting Party. To this aim the Contracting Parties shall promote the study of the language and literature of the other Contracting Party in their respective academic and educational institutions by all possible means, including the increase of the number of chairs and lectorships.

Article 4

The Contracting Parties shall endeavor to update - also through the exchange of documents and visits of experts - the knowledge of their respective educational systems and their evolution with the aim of comparing them and their syllabuses in order to facilitate a fair comparative evaluation of the respective study certificates.

Article 5

Each Contracting Party, by mutual agreement and to the extent permitted by the funds available, shall promote the activities of the other Contracting Party's educational, academic, and cultural institutions.

The said institutions shall be granted appropriate support for their functioning, subject to the laws and regulations in force in the Country where they operate.



Article 6

The Contracting Parties, to the extent permitted under their laws and regulations, shall encourage the entry of publications, materials, and the necessary equipment for the realisation of the institutional tasks of the institutions mentioned in Article 5 of this Agreement.

Article 7

In order to improve the knowledge of the other Country' s arts, literature, and culture in general terms, the Contracting Parties, to the extent permitted under their laws and regulations and on a reciprocal basis, shall promote and encourage all the activities connected to such purpose.

Article 8

The Contracting Parties shall encourage direct contacts and cooperation between their universities and higher or specialised institutions, through the development of specific arrangements by the exchange of teaching staff, researchers, educational administrators, and experts who will participate in lectures, study visits, conventions, symposia and seminars.

Article 9

The Contracting Parties shall promote direct contacts and cooperation between governmental agencies dealing with visual arts, performing arts, literature, architecture and decorative arts with the aim of participating in festivals, performances, exhibitions and other meetings organised by the Contracting Parties.

The Contracting Parties shall also encourage exchanges of representatives of the various areas of culture, including the visual and performing arts, with the purpose of sharing knowledge and experiences.

Article 10

The Contracting Parties shall promote exchanges of artists, artistic ensembles, actors and composers, with the aim of organising, on a regular basis, artistic events as well as art and design exhibitions.



Article 11

The Contracting Parties shall, subject to funds available, encourage the translation and publication of the other Contracting Party's essays and literary texts. Appropriate incentives may be awarded by either Contracting Party.

Article 12

The Contracting Parties shall encourage direct cooperation between the museums, archives, and libraries of the respective Countries with a view to the protection, conservation, and restoration of their cultural heritage and the management of their cultural landscape.

Article 12 bis

The Contracting Parties shall devote particular attention to cooperation in compliance with the obligations provided by the 1972 UNESCO International Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

The Contracting Parties also undertake to cooperate in compliance with the principles stated in, respectively, the 2003 UNESCO International Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and the 2005 UNESCO International Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.

Article 13

The Contracting Parties shall promote the cooperation in the archaeological field through exchanges of information, publications and expertise and the organisation of symposia, seminars, and joint research projects. The Contracting Parties shall also support the further development of cooperation already in place.

Article 14

The Contracting Parties shall encourage the implementation of all the initiatives aiming at the enhancement, conservation, and restoration of the respective archaeological, architectural, and artistic heritage.

Specific training courses may be organized if and when mutually agreed upon.

Article 15

The Contracting Parties shall, to the extent permitted by the funds available and on a reciprocal basis, grant nationals from the other Contracting Party scholarships of all kinds on subjects of specific interest for the Contracting Parties. The terms and conditions of these scholarships shall be determined by the agencies concerned and notified through the diplomatic channels.

Article 16

The Contracting Parties shall endeavour to promote scientific and technological cooperation, both in basic and applied sciences for technology development.

Article 17

Scientific and technological co-operation shall be developed, within the financial resources and to the extent permitted under the laws and regulations of each Contracting Party, by means of:

- a. exchanges of experts, scientists, and researchers;
- b. exchanges of scientific and technical information;
- c. scientific and technological research projects and other connected activities;
- d. establishment of joint research centres, laboratories, and research groups;
- e. organisation of seminars, workshops, conferences, and exhibitions in fields of common interest;
- f. grants for teaching and research staff;
- g. training course; and
- h. any other forms of cooperation that the Contracting Parties may agree upon.



Article 18

The Contracting Parties shall, within their territories, prevent illegal trafficking in works of artistic and archaeological merit or documents of historical or heritage value to the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations in force in their respective Countries.

The Contracting Parties agree to cooperate in order to fight and prevent illicit traffic in works of art with preventive, repressive, and remedial measures in accordance with the respective national legislation, taking into account the principles under the 1970 UNESCO International Convention on the means of Prohibiting and Preventing Illicit Import, Export, and Transfer in Ownership of Cultural Property and the principles of the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.

The Contracting Parties also agree to cooperate in protecting the underwater cultural heritage in accordance with the respective legislation and by taking into account the principles of the 2001 UNESCO International Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage.

Article 19

The Contracting Parties shall encourage the exchange of experiences in the field of human rights and of civil and political liberties, as well as in the fields of equal opportunities between the sexes and of the protection of ethnic, cultural and linguistic minorities.

Article 20

The Contracting Parties shall exchange information and experiences in the sector of youth, by means of study visits, competitions and any other suitable initiatives. The Contracting Parties shall promote cooperation between the respective public and private organisations that deal with youth issues in order to develop exchanges of experiences together with initiatives on themes of international relevance.



Article 21

The Contracting Parties shall exchange information and experiences in the sector of sports and physical education by means of study visits, competitions and other suitable initiatives.

The contracting Parties shall comply with the obligations provide for in the 2005 UNESCO International Convention against doping in sport.

Article 22

The Contracting Parties shall encourage any cooperation in the fields of radio, television and cinema.

Article 23

In order to implement the present Agreement, the Contracting Parties shall appoint a Joint Commission that shall meet alternately in the two Countries with the task of reviewing the progress of cooperation and of drawing out long-term Executive Programmes.

The Contracting Parties agree that all initiatives mentioned in this agreement shall be implemented through diplomatic channels and within the limits of available funds established by the annual budgets of all administrations and institutions involved.

Article 24

Any disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.

Article 25

Either Party may request in writing a revision, modification or amendment to this Agreement. Any revision, modification or amendment shall be made by mutual consent through diplomatic channels and shall enter in force in accordance with the same procedures provided for under article 26.



Article 26

This Agreement shall enter into force on the date of the second of the two notifications by which the Contracting Parties inform each other that their respective domestic requirements have been fulfilled. This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further periods of five years each time, unless either Contracting Party gives the other Contracting Party six months prior written notice of its intention to terminate this Agreement.

The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of any ongoing programmes or activities being implemented under this Agreement unless mutually agreed by the Contracting Parties.

Article 27

The provisions of this Agreement should not be applied or interpreted so that they impair or otherwise affect the obligations of the Italian Republic arising from its membership of the European Union.


IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement

Done at *NAY. P.Y. TAN.* on the day *6. APRIL 2016* in duplicate, in the Italian, Myanmar, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergent interpretation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF THE UNION
OF MYANMAR



1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1279
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Myanmar cooperazione culturale, scientifica e tecnologica*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 56 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 56 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019
56^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Merlo.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017
(Esame e rinvio)

La senatrice [PACIFICO](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel febbraio 2017 dall'Italia e dalla Tunisia in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci.

Ricorda, innanzitutto, come l'Italia rappresenti il secondo *partner* commerciale della Tunisia, con un interscambio valutato nel 2018 attorno ai 5,9 miliardi di euro.

Le imprese italiane operanti in Tunisia, attive nei settori manifatturiero, energetico, delle costruzioni, della componentistica e bancario, sono particolarmente numerose (oltre 850), impiegano oltre 63 mila persone e rappresentano quasi un terzo di tutte le imprese a partecipazione straniera presenti nel Paese africano.

L'intesa bilaterale in esame, già ratificata dal Parlamento tunisino nel febbraio 2018, intende porsi quale strumento regolatore del trasporto di persone e merci su strada tra l'Italia e la Tunisia per agevolare lo sviluppo dell'interscambio commerciale e della mobilità fra i due Paesi.

Composto da 19 articoli, suddivisi in V capitoli, l'Accordo limita innanzitutto il suo campo di applicazione al trasporto su strada (articolo 1), disciplinando in particolare il trasporto di persone (Capitolo II, articoli 3-5) e quello di merci (Capitolo III, articoli 6-8).

Con riferimento al trasporto di persone, l'intesa disciplina i servizi regolari (articolo 3) - di cui statuisce le caratteristiche, prevedendo la necessità del reciproco consenso dei due Stati e specificando le modalità di richiesta di autorizzazione e del relativo rilascio -, nonché i servizi occasionali (articolo 4), esentati dalla preventiva autorizzazione da parte del Paese ospitante nel caso di "circuiti a porte

chiuse" e di servizi con viaggio di andata a veicolo carico e di ritorno a veicolo vuoto. Il medesimo capitolo sancisce l'incapacità delle autorizzazioni rilasciate e il divieto di cabotaggio (articolo 5). Con riferimento alle attività di trasporto di merci tra i due Paesi, il testo prevede che siano soggette ad autorizzazioni, ad eccezione di quelle relative a trasporti postali, per cure mediche in casi urgenti e per aiuti umanitari, per trasporto di opere d'arte destinate ad esposizioni o per ragioni non lucrative e per trasporti funebri (articoli 6-8).

L'Accordo (Capitolo IV, articoli 9-16) contiene altresì disposizioni in materia fiscale e doganale (articolo 9), sugli obblighi dei trasportatori - connessi in particolare alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente sul cui territorio essi si trovino ad operare - alle relative sanzioni e alle coperture assicurative (articoli 11-13). Ad una Commissione mista, di cui fanno parte rappresentanti delle amministrazioni delle due Parti, spetta il compito di definire pareri sui servizi regolari del trasporto viaggiatori, di fissare i contingenti bilaterali, di concordare i modelli di autorizzazione, di risolvere eventuali problematiche applicative e di adottare misure idonee a facilitare lo sviluppo dei trasporti fra i due Paesi (articolo 14).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 4.000 euro ad anni alterni dal 2019 e in 1.700 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia la relatrice per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1222) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), in sostituzione del senatore [FERRARA](#) (M5S), relatore, impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta, illustra il disegno di legge recante la ratifica dello Scambio di Note sottoscritto dall'Italia e dalla Confederazione elvetica nell'aprile 2017 per la modifica della Convenzione bilaterale risalente al 1986 relativa alla pesca nelle acque italo-svizzere.

Ricorda, innanzitutto, che la Convenzione bilaterale del 1986, composta di 28 articoli, è lo strumento normativo che la Svizzera e l'Italia hanno sottoscritto al fine di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere dei laghi Maggiore, di Lugano e del fiume Tresa, ed, in particolare, per favorire lo sviluppo delle categorie che operano nel settore della pesca professionale e delle attività di pesca sportiva, nonché per contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico.

Lo Scambio di Note in esame, frutto di un intenso lavoro congiunto tra i due Paesi svolto nell'ambito della Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP), reca una proposta di modifica della Convenzione bilaterale del 1986 al fine di adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche ed all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima.

Più in dettaglio, le modifiche introdotte alla Convenzione dallo Scambio di Note consentono una precisazione dei suoi limiti territoriali di applicazione (articolo 1), una ripartizione più funzionale dei compiti della Commissione italo-svizzera (articolo 2) e delle materie affidate al Regolamento di applicazione, oltre all'eliminazione di norme relative all'uso di attrezzi e sistemi di cattura resisi ormai del tutto desueti (articolo 4, commi 1-2). Ulteriori modifiche riguardano il trasferimento al

Regolamento di applicazione di tematiche di gestione, quali i sistemi e le modalità di pesca, le lunghezze minime dei pesci e le limitazioni protettive all'esercizio della pesca (articoli 5-8). Lo Scambio di Note consente, inoltre, una definizione più accurata di alcune norme della Convenzione, in particolare in materia di violazioni delle limitazioni protettive e di interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione (articoli 4, 9, 14, 16 e 19), e trasferisce al Regolamento di applicazione il divieto di pesca dei gamberi autoctoni e la disciplina sulla cattura e il trasporto dei gamberi non autoctoni (articolo 10). Ulteriori misure introdotte dallo Scambio di Note riguardano gli obblighi ittogenici e di ripristino ambientale (articolo 15) e la semina di materiale ittico (articolo 16).

Il suddetto disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che per le attività derivanti dallo Scambio di Note si provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Successivamente, il presidente [PETROCELLI](#) apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1279) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016

(Esame e rinvio)

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nell'aprile 2016 tra l'Italia e il Myanmar in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi in disamina - l'Atto Senato n. 2812 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato a partire dal giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, composto di 27 articoli, si pone l'obiettivo di fornire un quadro giuridico ed un base finanziaria necessari per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e il Myanmar in questi importanti comparti.

L'Intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a sviluppare attività che migliorino la conoscenza reciproca, promuovano i rispettivi patrimoni e rafforzino la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, riconoscendo che gli scambi e l'arricchimento culturale favoriscono la promozione di valori comuni e il rispetto dei diritti umani (articolo 1). Ulteriori previsioni riguardano la possibilità per le Parti di promuovere progetti multilaterali, di incoraggiare iniziative per la conoscenza delle rispettive lingue nonché dei rispettivi sistemi educativi, di promuovere le attività di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, favorendo al contempo anche la diffusione di pubblicazioni e materiali (articoli 2-7). Il testo dispone altresì l'impegno dei firmatari ad incoraggiare i contatti diretti e la cooperazione tra le Università e gli istituti superiori, anche mediante lo scambio di docenti e ricercatori, nonché la cooperazione fra le agenzie governative che si occupano di arti visive e dello spettacolo, e a promuovere lo scambio di artisti, di attori e compositori, con l'obiettivo di organizzare eventi artistici e mostre d'arte e di *design* (articoli 8-10). Ulteriori ambiti di collaborazione riguardano i musei, gli archivi, le biblioteche, il campo archeologico e quello del restauro del patrimonio (articoli 12, 13 e 14). La collaborazione bilaterale, in particolare, è previsto avvenga nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dalle diverse Convenzioni internazionali dell'UNESCO in materia di protezione del patrimonio mondiale (articolo 12-*bis*). Con riferimento alla cooperazione scientifica e tecnologica, l'Accordo specifica come essa interessi sia le scienze di base che quelle applicate, e si realizzi mediante scambi di esperti, di informazioni, di progetti di ricerca, nonché

tramite la creazione di centri comuni, l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione (articoli 16-17). L'intesa prevede, inoltre, che le Parti impediscano il traffico illegale di opere d'arte, che favoriscano lo scambio di esperienze in materia di diritti umani, che facilitino gli scambi nei settori della gioventù e dello sport e che incoraggino la cooperazione nel comparto radio-televisivo e del cinema (articoli 18-22).

Ad una Commissione paritetica, destinata a riunirsi alternativamente nei due Paesi, è affidato il compito di rivedere il progresso della cooperazione e di elaborare programmi esecutivi a lungo termine (articolo 23).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 147.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 155.760 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1376\)](#) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019*
(Esame e rinvio)

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma nel marzo 2019.

L'osservatorio Square Kilometre Array (SKA), istituito dalla presente Convenzione, è una organizzazione internazionale con personalità giuridica aperta all'adesione di nuovi membri o associati, cui attualmente partecipano dodici Paesi, avente come obiettivo la costruzione e la gestione dell'operatività dello Square Kilometre Array.

Ricorda che lo Square Kilometre Array (SKA) è un progetto internazionale di rilevamento di onde radio mediante un radiotelescopio in costruzione in Australia ed in Sud Africa finalizzato a sondare lo spazio profondo. L'infrastruttura, in via di costruzione, sarà costituita da una rete di antenne operanti su diverse frequenze dello spettro radio, geograficamente distribuite nel nord del Sud Africa e nell'ovest dell'Australia e collegate fra loro attraverso un sistema di fibre ottiche in maniera da poter raccogliere ed analizzare i segnali in maniera sincrona come se fossero raccolti da un singolo grande radiotelescopio, la cui superficie di raccolta sarà appunto delle dimensioni equivalenti ad un chilometro quadrato. L'infrastruttura, che una volta costruita costituirà il più grande radiotelescopio di ricerca al mondo, potenzierà di cinquanta volte la capacità massima osservativa dell'Universo oggi esistente nella banda radio, e consentirà di effettuare osservazioni simultanee di diverse zone del cielo, garantendo anche importanti applicazioni nel campo della telefonia mobile mediante l'ottimizzazione dell'uso della banda radio destinata alle comunicazioni cellulari. Indicata come uno dei progetti più importanti dalle «roadmap» prodotte dall'European strategy forum on research infrastructures (ESFRI), ovvero da quei documenti strategici sulla visione complessiva del Sistema di Infrastrutture di Ricerca europeo su cui si basa il futuro della competitività scientifica dell'intero continente, l'infrastruttura SKA rappresenterà un'avanguardia mondiale, aprendo la strada allo sviluppo di nuove conoscenze sulle leggi fondamentali che governano l'Universo e su innovazioni tecnologiche potenzialmente ad alto impatto sociale. L'Italia, che vanta una notevole tradizione nel campo della radioastronomia e che è coinvolta in numerosi progetti internazionali in materia, partecipa al progetto sin dal 2000 tramite l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e ha aderito alla fondazione della SKA *Organization*, la società di diritto inglese alla quale le diverse Agenzie nazionali dei Paesi aderenti hanno affidato il compito di predisporre gli aspetti tecnici della infrastruttura. Il

coinvolgimento dell'INAF nel progetto SKA è stato pensato, sin dai primi anni, come un volano non solo scientifico, ma anche economico ed industriale, stante il coinvolgimento di numerose imprese italiane di settore. La relazione introduttiva al provvedimento sottolinea, in particolare, che la partecipazione italiana al progetto assume la valenza di uno strumento di politica industriale, tale da consentire all'industria nazionale di accrescere la propria presenza in aree geografiche emergenti del mondo, a partire dall'Africa, dove andrà a risiedere una parte cospicua delle antenne della infrastruttura, o di consolidare la propria posizione in altre aree con cui si condividano già floridi rapporti commerciali, come nel caso dell'Australia, dove sarà allocata la restante parte dell'impianto. La Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, che si compone di 20 articoli e di due Allegati, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), istituisce l'organizzazione internazionale dello Square Kilometre Array Observatory (SKAO), dotata di personalità giuridica e con sede nel Regno Unito, definendone altresì finalità, privilegi e immunità (articoli 2-4). Scopo dell'organizzazione è la promozione di una collaborazione globale nel campo della radioastronomia, con l'obiettivo prioritario di produrre scienza innovativa e di implementare il progetto SKA (articolo 3).

Il testo convenzionale illustra quindi i requisiti tecnici fondamentali che il radiotelescopio dovrà soddisfare e le diverse fasi realizzative del programma, prescrivendo altresì le modalità di partecipazione e le altre forme di cooperazione a allo SKAO da parte di Stati ed altre organizzazioni internazionali (articoli 5-6).

I successivi articoli disciplinano gli organi di governo dell'organizzazione, delineando in dettaglio i poteri, la composizione e i compiti del Consiglio, massimo organo direttivo della struttura, e del Direttore generale, quale amministratore delegato e rappresentante legale di SKAO (articoli 7-9). Il Consiglio, in particolare, in cui siedono due rappresentanti per Stato membro, di cui uno solo con diritto di voto, ha la responsabilità della direzione scientifica e strategica della organizzazione e ha il potere di nomina del direttore generale, di approvazione delle politiche e dei rapporti periodici, nonché di stabilire un comitato finanziario, in cui ciascun membro sia rappresentato.

La Convenzione regola quindi gli aspetti finanziari, definisce la politica relativa alla proprietà intellettuale, il concetto di acquisizione di beni e di servizi e stabilisce il principio che l'accesso al tempo osservativo dei telescopi di SKA ed a tutte le risorse del progetto sia proporzionale alle quote di contribuzione dei membri e degli associati (articoli 10-13).

Ulteriori articoli disciplinano le modalità per risolvere eventuali controversie interpretative o applicative fra i diversi membri, per emendare il testo convenzionale, per uscire dall'organizzazione, per dissolvere la struttura e per gestire il mancato rispetto da parte di un membro delle obbligazioni contratte (articoli 14-18).

I due Protocolli allegati alla Convenzione disciplinano, infine, i privilegi, le immunità e gli aspetti finanziari della nuova organizzazione internazionale.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028 relativamente alle spese di costruzione, in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2029 per le spese di gestione e in 7.680 euro annui a decorrere dal 2019 per le spese di missione.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1385) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul

reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma nel marzo 2019.

Il provvedimento in esame intende porsi quale aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi, adeguandone le disposizioni ai più recenti *standard* internazionali - ed in particolare assumendo a modello prevalente la Convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) - ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale. L'Accordo, che si compone di trenta articoli e di un Protocollo, una volta entrato in vigore, consentirà alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei, nonché agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative. Più in dettaglio, l'intesa bilaterale si applica nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (articolo 1), in relazione all'imposizione sui redditi, in particolare - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (articolo 2). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (articolo 3) e delle nozioni di residenza (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), il regime di imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (articoli 7 e 9) e di quelli derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione (articolo 8). Gli articoli da 10 a 13 disciplinano, quindi, le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo, al contempo, specifiche ipotesi di tassazione concorrente. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (articolo 16), da attività artistiche e sportive (articolo 17), da pensioni (articolo 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (articolo 20), nonché di professori ed insegnanti (articolo 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti. L'Accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato (articolo 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (articolo 23). L'intesa bilaterale pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (articolo 24), un principio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (articolo 27). Il testo prevede, infine, che le disposizioni dell'Accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28).

Il Protocollo annesso all'Accordo si compone, a sua volta, di 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti

dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 10,353 milioni di euro a decorrere dal 2020. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Successivamente, il presidente [PETROCELLI](#) apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1386) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016
(Esame e rinvio)

Il senatore [LUCIDI](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Camerun in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnica, sottoscritto dai due Paesi nel marzo 2016.

Ricorda, innanzitutto che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi in disamina - l'Atto Senato n. 2813 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica con il Camerun, composto di 17 articoli, è finalizzato a consentire lo sviluppo di nuove collaborazioni bilaterali nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria, favorendo altresì l'insegnamento della lingua italiana e gli investimenti in capitale umano e nella conoscenza tecnico-scientifica.

Nello specifico, l'Intesa definisce, come propri settori d'intervento, quelli relativi allo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo, con la finalità di contribuire ad una migliore conoscenza fra i rispettivi popoli e le loro culture (articolo 1).

Il testo esplicita l'impegno delle Parti a valutare la possibilità di includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte, ad avviare discussioni per la definizione delle equipollenze tra i rispettivi titoli di studio, ad erogare borse di studio, a garantire agli specialisti e ai ricercatori l'accesso a biblioteche, archivi, musei e laboratori di ricerca e a favorire la collaborazione nel settore museale artistico e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico (articoli 2-6).

Ulteriori impegni riguardano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali tra le stazioni radio e la televisione, lo scambio e la diffusione di materiale d'interesse educativo o documentario, la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione ad eventi artistici e culturali, la collaborazione sportiva, gli scambi nel settore giovanile e in ambito giornalistico (articoli 7-12).

Ad una Commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente in Italia e in Camerun, viene demandato il compito di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale e di stipulare protocolli esecutivi pluriennali (articolo 13). Gli articoli conclusivi dell'intesa bilaterale pongono una clausola di salvaguardia dei rispettivi ordinamenti (articolo 14) e definiscono le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 15), i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata e denuncia (articoli 16-17).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 230.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 240.560 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1492) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di sede del febbraio 2019 tra l'Italia e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia. Ricorda, innanzitutto, che l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), già Assemblea parlamentare euro-mediterranea, costituisce la dimensione parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, l'organizzazione intergovernativa che raggruppa 43 Paesi europei e del bacino del Mare Nostrum e che è preposta a promuovere la stabilità e l'integrazione in tutta la regione mediterranea. L'Assemblea, in particolare, composta da 280 membri provenienti da delegazioni parlamentari di ventisette Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo, di quattro Paesi rivieraschi europei non appartenenti all'Unione europea e di undici Paesi *partner* del Mediterraneo allargato, rende possibile un dialogo permanente fra i Parlamenti delle due sponde del Mediterraneo, contribuendo a rafforzare la visibilità e la trasparenza dell'Unione per il Mediterraneo stessa e ad avvicinarla agli interessi ed alle aspettative dei cittadini.

L'Accordo oggetto della presente ratifica è propedeutico allo stabilimento in Italia della sede del costituendo Segretariato permanente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, che è stato assegnato all'unanimità alla città di Roma in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'AP-UpM tenutosi a Bruxelles nel luglio 2018. Il relatore ricorda, in proposito, che la candidatura della Capitale italiana ad ospitare la sede della struttura era stata avanzata dal Parlamento italiano nel marzo 2018, mediante una lettera a firma dei Presidenti delle due Camere, supportata, quindi, dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale che nell'aprile 2018, aveva reso nota alla Presidenza di turno dell'AP-UpM la candidatura e la disponibilità dell'Italia a negoziare un apposito Accordo di sede.

Il Segretariato permanente avrà il compito di assicurare il raccordo tra la Presidenza di turno, l'Ufficio di Presidenza e le Commissioni permanenti dell'Assemblea parlamentare, assistendo altresì la Presidenza annuale, nonché coadiuvando l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio del proprio mandato quadriennale.

L'Accordo, che si compone di sette articoli e di due allegati, disciplina la messa a disposizione dell'immobile sito nel complesso monumentale «Buon Pastore», in via della Penitenza 37, concesso a titolo gratuito dalla città di Roma, quale sede del Segretariato permanente, regolando nel dettaglio gli aspetti relativi ai privilegi e alle immunità che l'Italia sarà tenuta ad accordare a tale struttura, disponendo in ordine alla responsabilità internazionale derivante, nel territorio italiano, dalle attività del Segretariato permanente e del suo personale, e prevedendo altresì le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative del testo che dovessero insorgere fra le Parti.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 5 articoli. L'articolo 4, in particolare, valuta gli oneri complessivi del provvedimento in 35.000 euro annui e ne dispone la relativa copertura.

Il relatore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti

dall'Italia.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottopone all'attenzione dei colleghi l'opportunità di approfondire, nella sede della Commissione che verrà considerata più appropriata, determinate tematiche di politica internazionale oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord, di cui è componente.

Il presidente [PETROCELLI](#) e la Commissione nel suo insieme accolgono con favore tale proposta.

La seduta termina alle ore 16,35.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1279
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Myanmar cooperazione culturale, scientifica e tecnologica*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 69 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2020

Sottocomm. pareri

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 69 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020
69ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1672) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1672) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una

banca di investimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- gli emendamenti 2.5 e 2.12 (limitatamente alla lettera *b*)) contengono la disciplina di dettaglio delle funzioni di un ufficio di carattere dirigenziale generale, intervenendo in una materia che sarà definita da successivi regolamenti di organizzazione.

La Sottocommissione conviene.

(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1279) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo premettendo che:

- il provvedimento interviene contemporaneamente su materie di competenze esclusiva statale, quale la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, Costituzione, lettera e) e concorrente, ovvero porti e aeroporti civili, nonché governo del territorio (articolo 117, terzo comma, Costituzione), determinando così un intreccio tra più competenze normative di natura diversa;
- tra i principi e criteri direttivi di delega, quello di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) è volto a ridefinire una materia disciplinata dall'articolo 698 codice della navigazione, che attualmente prevede un procedimento attuativo caratterizzato dall'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
- all'articolo 1, comma 6, si prevede un termine per la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere coincidente con il termine per l'esercizio della delega, senza l'introduzione di una "clausola di scorrimento" che comporti un'automatica proroga del termine;
- il disegno di legge delinea una procedura per l'espressione del parere parlamentare che si discosta anche per altri aspetti dalla scansione normalmente adottata in casi simili: nello specifico, prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere contestualmente e non successivamente all'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata; di conseguenza, il testo prevede anche una seconda trasmissione alle Camere, successiva ai citati pareri, da effettuarsi in ogni caso e non soltanto qualora il Governo non recepisca i rilievi parlamentari;
- all'articolo 1, comma 8, non si precisa il rapporto temporale tra lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive e la relazione motivata al riguardo ivi prevista. Propone di esprimere, quindi, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti condizioni:
- alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, in particolare le sentenze nn. 7 e 251 del 2016, occorre prevedere in via generale, all'articolo 1, comma 4, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (o di Conferenza unificata) in luogo del parere, anche per non determinare, nel rispetto del principio di leale collaborazione, un arretramento rispetto alla normativa vigente;
- occorre intervenire per rendere compatibili il termine per l'esercizio della delega, ad esempio elevandolo a dodici mesi, con quello per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo, tenuto anche conto del necessario secondo passaggio parlamentare citato in premessa; in alternativa, valuti la commissione di merito l'opportunità di ricondurre la disciplina alle abituali procedure, che prevedono il parere parlamentare quale ultimo atto della serie procedimentale, la seconda trasmissione solo laddove non siano recepiti i relativi rilievi e, infine, non un termine per la trasmissione alle Camere bensì l'automatica proroga ("scorrimento") del termine per l'esercizio della delega qualora la trasmissione avvenga in prossimità della scadenza;
- si chiarisca che la presentazione alle Camere della relazione motivata del Ministro avente ad oggetto le disposizioni integrative e correttive può avvenire anche in sede di trasmissione del relativo schema di decreto legislativo.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.94, 1.96 e 1.97 parere non ostativo, a condizione che si provveda a riformulare il testo con la previsione dell'espressione dell'intesa in luogo del parere e la scelta della sede (Conferenza Stato-regioni o Conferenza unificata) nella quale deve essere espressa: qualora si intenda differenziare tra le due Conferenze, occorre specificare puntualmente l'oggetto dell'intesa sottoposta all'una o all'altra sede;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1105) COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei

prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente condizione:

- occorre prevedere una modifica del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007 volta ad estendere i profili sanzionatori ivi previsti anche alle disposizioni recate dal nuovo comma 2.2, come peraltro proposto dall'emendamento 1.21,

e le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sarebbe opportuno sostituire la parola «sottoscrizione» con «stipula»: ciò sia in ragione della forma del contratto, sia per omogeneità con il testo di legge che si novella;

- al titolo, occorrerebbe sostituire le parole: «di telefonia mobile» con le seguenti: «di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche», in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.0.1 parere non ostativo, invitando a chiarire se per "piano regolatore delle antenne" si intende il piano di risanamento di cui all'articolo 9 della legge n. 36 del 2001 ivi citata;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

